

## **Allegato A**

### **PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE TOSCANA, UNIVERSITA' E PARTI SOCIALI PER DEFINIRE I PROFILI FORMATIVI NEI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA (Art. 5 del D.Lgs. 167/2011)**

#### **INTESA TRA**

La Regione Toscana

**E**

La Confederazione Generale Italiana Lavoro Toscana (CGIL), Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori Toscana (CISL), Unione Italiana del Lavoro Toscana (UIL), Confindustria Toscana, Confederazione Nazionale Artigianato Toscana, Confartigianato Toscana, Confapi Toscana, Confagricoltura Toscana, Coldiretti Toscana, Confederazione Italiana Agricoltori, Confcommercio Toscana, Confesercenti Toscana, Confcooperative Toscana, Lega Cooperative Toscana.

**E**

Università degli studi di Firenze, Università degli Studi di Siena, Università degli studi di Pisa, Università per stranieri di Siena, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore Sant'Anna, IMT Institute for Advanced Studies Lucca

#### **Premesso che**

- il D.lgs. n. 167 del 15/9/2011 “ Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n.247”, ed in particolare l'art. 5 “*Apprendistato di alta formazione e di ricerca*” che al comma 2 stabilisce che “ La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico”;
- il 24 gennaio 2013 è stato siglato un protocollo di intesa fra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Conferenza delle Regioni e Province autonome per la promozione e diffusione dell'istituto del nuovo apprendistato, con cui le Parti si impegnano in un programma di valorizzazione del nuovo istituto ed a promuovere la massima diffusione dello stesso quale strumento per facilitare l'occupazione dei giovani e per potenziare il ricorso delle imprese ad una forma vantaggiosa di contratto che consente loro di contribuire alla formazione del capitale umano di cui hanno bisogno per produrre innovazione;
- la L.R. n. 32 del 2002 “Testo unico in materia di educazione, istruzione, formazione, orientamento e lavoro”, all'art.18bis riconosce gli obiettivi qualificanti la formazione nell'apprendistato e, all'art. 32, stabilisce che per l'apprendistato di alta formazione e di ricerca,

il regolamento regionale di esecuzione disciplini la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per i profili che attengono alla formazione, secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 167/2011.

- il Regolamento di attuazione della LR 32/02 DPGR 47/R del 2003 e ssmm che al capo V disciplina la formazione in apprendistato ed, in particolare, all'art. 51 *quinquies* stabilisce che la Giunta disciplini in via sperimentale con le associazioni datoriali e sindacali e le istituzioni scolastiche ed universitarie interessate i percorsi formativi e la durata dei contratti di apprendistato per il conseguimento di titoli di alta formazione;
- il Piano di indirizzo generale integrato (PIGI) approvato con delibera del consiglio regionale n. 32 del 2012 - Obiettivo 4 "Promuovere la creazione di lavoro qualificato e ridurre la precarietà" che, con l'azione 4.b.5 "*Apprendistato professionalizzante e apprendistato alta formazione e ricerca*", intende promuovere e valorizzare il contratto di apprendistato anche nell'ambito dell'alta formazione e della ricerca per il conseguimento di titoli universitari e di alta formazione, regolamentando le modalità di svolgimento dei percorsi e la loro durata in accordo con le parti datoriali e sindacali e con le istituzioni universitarie coinvolte;
- la Commissione delle Comunità europee ha adottato con Raccomandazione dell' 11 marzo 2005 la "Carta europea dei ricercatori" ed il correlato "Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori", con la finalità di garantire che la natura dei rapporti fra ricercatori e datori di lavoro e soggetti finanziatori sia tale da favorire la produzione, il trasferimento, la condivisione e diffusione delle conoscenze e dello sviluppo tecnologico e tale al contempo da promuovere lo sviluppo professionale e la carriera, la libertà di ricerca e la responsabilità professionale dei ricercatori.

Ritenuto necessario regolamentare l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca in apprendistato e sostenere l'avvio di tale istituto.

**TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO NELL'ATTIVARE UNA SPERIMENTAZIONE DELL'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.LGS. 167/2011, PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO UNIVERSITARIO DI DOTTORE DI RICERCA, PROMUOVENDO ATTIVITA' CHE ABBIANO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:**

1. Gli atenei e gli istituti universitari ad ordinamento speciale che sottoscrivono la presente intesa (d'ora in poi Università) individuano i corsi di dottorato di ricerca da bandire nell'ambito dei quali promuovere l'attivazione di percorsi di apprendistato di alta formazione e, per ciascuno dei corsi individuati, fissano il numero di posti riservati a laureati che, ove superino le selezioni richieste per l'ammissione, possono essere assunti da imprese ovunque operanti sul territorio nazionale con contratto di apprendistato per l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca;
2. Le Università individuano altresì i corsi di dottorato già avviati per i quali si prevede la possibilità di attivare percorsi di apprendistato per il completamento conseguimento del titolo;

3. Le Università si impegnano ad individuare, per i corsi di dottorato individuati, un referente e/o servizio di contatto che possa costituire punto di riferimento per le imprese potenzialmente interessate all'assunzione di apprendisti;
4. La Regione intende individuare un'offerta di dottorati di ricerca rivolta agli apprendisti e, a tal fine, si impegna a definire le modalità per la presentazione da parte delle università delle proposte formative di dottorato in apprendistato, ad adottare le procedure ed i provvedimenti necessari per l'individuazione dei corsi di dottorato di ricerca che costituiscono il "Catalogo offerta formativa regionale – Alta formazione in apprendistato", nonché le procedure per il suo aggiornamento e integrazione;
5. Le Università si impegnano a trasmettere alla Regione Toscana, secondo modalità e contenuti informativi da questa individuati, le proposte di corsi di dottorato sulle quali attivare la sperimentazione dell'apprendistato di alta formazione. I corsi individuati confluiscono nel "Catalogo dell'offerta formativa regionale – Alta formazione in apprendistato";
6. Le Università si impegnano a diffondere la conoscenza della sperimentazione sull'apprendistato alta formazione per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, a pubblicizzare l'istituto ed a ricercare e promuovere contatti con le imprese finalizzati alle assunzioni in apprendistato;
7. La Regione si impegna a promuovere la diffusione e la conoscenza del "Catalogo offerta formativa regionale – Alta formazione in apprendistato";
8. Le aziende interessate possono stipulare contratti di apprendistato per l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca con i laureati, risultati idonei nelle selezioni richieste per l'ammissione al dottorato, avendo a riferimento la normativa nazionale e la disciplina definita dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e di rappresentanza dei datori di lavoro. Le imprese possono assumere chiunque sia utilmente collocato nelle graduatorie degli idonei ai corsi di dottorato elencati nel "Catalogo offerta formativa regionale – Alta formazione in apprendistato";
9. La durata del contratto di apprendistato per l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca non può essere inferiore a 12 mesi e superiore a 48 mesi, fatta salva la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
10. L'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono definite nei progetti condivisi tra le istituzioni universitarie e le imprese. Queste ultime possono avvalersi del supporto delle associazioni sindacali di rappresentanza e tutela delle imprese stipulanti questa intesa. Nel piano formativo individuale, che costituisce parte integrante del contratto di apprendistato, vengono descritti gli obiettivi ed i contenuti del progetto di ricerca e dell'azione formativa.;
11. Il percorso formativo dovrà prevedere la partecipazione ad almeno 100 ore annue di attività didattica e di apprendimento formale. Queste ore, pianificate in accordo fra Università ed impresa, possono comprendere eventuali corsi strutturati previsti dal corso di dottorato, ma possono anche essere finalizzate all'acquisizione di competenze trasversali (sulla gestione, valorizzazione e comunicazione dei risultati della ricerca e della conoscenza, sui programmi di finanziamento europei e internazionali su ricerca e innovazione, sulla protezione della proprietà intellettuale e industriale, sull'organizzazione aziendale e dei processi produttivi; sulla

disciplina e gestione del lavoro e sulla salute e sicurezza dei lavoratori, sulle strategie d'impresa, di marketing, di comunicazione, di internazionalizzazione, sulle problematiche economico-gestionali connesse allo start up di impresa e ai rapporti interaziendali e sull'etica d'impresa) e di competenze tecnico-scientifiche strategiche per la realizzazione del progetto di ricerca. Sempre in accordo con il piano formativo individuale, l'obbligo formativo potrà essere assolto anche attraverso la partecipazione a momenti formativi presso altre qualificate istituzioni di ricerca in ambito nazionale e internazionale.

12. Le attività formative di cui al precedente punto 11 devono essere erogate lungo l'intero arco di durata del contratto al fine di assicurare la "alternanza studio-lavoro" che caratterizza il contratto di apprendistato ed il completamento del percorso formativo necessario per conseguire il titolo di dottore di ricerca. In caso di percorsi pluriennali è tuttavia consentito uno scostamento annuo, comunque non superiore al 50% in più o in meno, nel numero di ore di attività didattica e di apprendimento formale, purché la media delle ore erogate in tutto il percorso formativo rispetti il requisito minimo delle 100 ore per anno di contratto.

13 Devono essere previste specifiche attività di sostegno agli apprendimenti mediante l'attivazione di servizi di tutoraggio formativo universitario e aziendale dedicati, in analogia con quanto previsto per l'apprendistato professionalizzante (LR 32/02 e ssmm e DPGR 47/R 2003 e ssmm Regolamento di esecuzione della LR 32/02", DGR 609/12);

14. Le Università assicurano per ciascun dottorando con contratto di apprendistato il necessario supporto attraverso l'erogazione di attività di tutoraggio individuale specifico la cui durata non potrà, in ogni caso, essere inferiore alle 20 ore annue;

15. Le aziende, al fine di garantire la necessaria formazione interna, da integrare con quella assicurata dall'università, rendono disponibili, in coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale, adeguati strumenti e professionalità;

16. Qualora in presenza di giusta causa o di giustificato motivo, come previsto dalla normativa vigente, le parti recedano dal contratto di apprendistato durante il periodo di formazione, resta impregiudicata la possibilità per lo studente di completare il percorso di studio e ricerca secondo le modalità ordinarie previste dal corso di dottorato e di conseguire il titolo di dottore di ricerca.

17. Nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo o non consegua il titolo di dottore di ricerca, le Università attestano le competenze acquisite, tenendo anche conto dei percorsi formativi svolti presso l'azienda, che potranno essere oggetto di certificazione ai sensi delle vigenti normative regionali;

18. Un coordinamento tecnico regionale, composto da un rappresentante per ciascuna delle parti firmatarie, verifica l'andamento della sperimentazione, da attivare con riferimento ai contratti di apprendistato per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca che verranno stipulati nel corso dell'aa 2013/14;

19. La Regione Toscana adotta strumenti ed interventi di sostegno alla sperimentazione, finalizzati a favorire l'attivazione di contratti in apprendistato per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, a supportare la realizzazione del percorso formativo aggiuntivo, nonché ad incentivare l'occupazione.

**Firenze,**

**LETTO E SOTTOSCRITTO**

**PARTI SOCIALI**

CGIL		
CISL		
UIL		
CONFINDUSTRIA		
CNA		
CONFAPI PMI		
CONFARTIGIANATO		
CONFAGRICOLTURA		
COLDIRETTI		
CIA		
CONFCOMMERCIO		
CONFESERCENTI		
CONFCOOPERATIVE		
LEGA COOPERATIVE		

**UNIVERSITA'**

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE		
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA		
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA		
SCUOLA NORMALE SUPERIORE		
SCUOLA SUPERIORE S.ANNA		
IMT INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES LUCCA		
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA		

**REGIONE TOSCANA**

--	--	--